



Prezzi nel settore elettrico e del gas naturale D.L. 130/2021 / A.C. 3366 (AS 2401)

Dossier n° 149 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
16 novembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3366 (AS 2401)
D.L.	130/2021
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
Iter al Senato:	Sì

Contenuto

Il **decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130**, si compone essenzialmente di **due parti**, la prima relativa al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e la seconda che prevede l'abrogazione di una serie di norme che prevedono atti regolamentari per l'attuazione di disposizioni di carattere primario, ritenute non più necessarie perché superate.

La prima parte è riconducibile agli articoli che vanno dall'articolo 1 all'articolo 3-ter.

In particolare, l'**articolo 1, comma 1** conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di **1.200 milioni** di euro destinati a **parziale compensazione degli oneri generali di sistema** per tutte le utenze elettriche, di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

In via ulteriore, il **comma 2** dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad **annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema** applicate alle **utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi**, con potenza disponibile **fino a 16,5 kW**. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a **800 milioni** di euro.

L'**articolo 2**, al fine di contenere per il **quarto trimestre 2021** gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, al **comma 1** riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. e al **comma 2**, dispone che ARERA provveda a **ridurre**, per il medesimo trimestre, le **aliquote relative agli oneri generali gas** fino a concorrenza dell'importo di **480 milioni** di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

L'**articolo 3** assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il **trimestre ottobre-dicembre 2021**:

- le agevolazioni relative alle **tariffe** per la **fornitura di energia elettrica** riconosciute ai clienti domestici **economicamente svantaggiati** ed ai clienti domestici in **gravi condizioni di salute**;
- la **compensazione** della spesa per la fornitura di **gas naturale** attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di **450 milioni** di euro. Tale importo è trasferito entro il **15 dicembre 2021** alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, in base all'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha sostituito, come ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Seguono due articoli aggiuntivi introdotti al Senato:

- l'**articolo 3-bis** estende anche ai contratti di **fornitura e ai contratti in essere** o stipulati entro il 31 dicembre 2022 con Stati non appartenenti all'Unione europea ma con essa direttamente interconnessi ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 (Comunità dell'energia), la disciplina sulla clausola di «**close-out netting**», che diviene pertanto valida ed efficace anche in caso di concorrenza con l'apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. La clausola - in caso di inadempimento di una delle parti - consente

l'interruzione volontaria o automatica dei rapporti con il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, che divengono immediatamente esigibili;

- l'**articolo 3-ter** invece integra le competenze del MITE, inserendo lo specifico riferimento alla "garanzia di **resilienza**" nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

La seconda parte contiene norme di natura ordinamentale. In particolare l'**articolo 4, comma 1**, prevede l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'**Allegato 1** al decreto-legge.

Si tratta di otto voci originarie, cui il Senato ne ha aggiunte altre due. Le norme abrogate riguardano le seguenti materie:

1. Tassazione dei tabacchi lavorati
2. Procedure contabili in materia di entrata
3. interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche
4. Criteri e parametri di riparto dell'organico ATA nelle scuole statali
5. Attualizzazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività
6. Procedure concorsuali nella P.A.
7. pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni
8. Riconoscimento dei crediti ITS
9. Sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero
10. Requisiti e standard organizzativi degli ITS

Si tratta di disposizioni che deandano ad atti secondari l'attuazione di norme primarie e che si ritiene siano stati superati dalla successiva normazione.

Sfuggono a questa logica le tre disposizioni che riguardano gli istituti tecnici superiori (**ITS**); di cui ai numeri 5, 8, e 10 dell'elenco appena esposto. Mentre per le norme di cui ai punti 5 e 10 il superamento è imputato ad una riforma degli istituti in corso di approvazione parlamentare (vedi il disegno di legge AS 2333, già approvato dalla Camera), il riconoscimento dei crediti ITS (voce n. 8) non appare adottabile in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento, posto che tali criteri sarebbero in contrasto con il principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.

Gli altri articoli intervengono ugualmente su materie ritenute meritevoli di una modifica legislativa, posto che altrimenti rimarrebbero in vigore norme non conciliabili con i processi normativi più attuali.

Così:

- l'**articolo 4, comma 2**, nel testo approvato dal **Senato**, modifica la disciplina relativa al **corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale** per le attività di **sostegno didattico e l'inclusione scolastica** nella **scuola dell'infanzia e nella scuola primaria** previsto dall'art. 12 del **d.lgs. 66/2017**;
- Il **comma 3 dell'articolo 4** dispone un'**ulteriore proroga** (dal 30 settembre al **30 novembre 2021**), in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un **regime transitorio per la sorveglianza radiometrica** previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente;
- Il **comma 3-bis dell'articolo 4**, introdotto al **Senato**, prevede l'abrogazione delle **disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della relativa norma di copertura finanziaria**.

L'**articolo 5** reca la **copertura finanziaria** e l'**articolo 6** dispone sulla entrata in vigore del decreto-legge, vigente dal **28 settembre 2021**.

Relazioni allegate o richieste

Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 è stato presentato al Senato. Nell'Atto Senato 2401 sono contenute la relazione illustrativa e la relazione tecnica del provvedimento.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Per quanto riguarda il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, si ricorda l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Tale articolo, a sua volta, riproponeva il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99 ("*Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*"), non convertito in legge.

La disposizione contenuta nel decreto-legge n. 73 aveva la stessa finalità di contenimento delle bollette del decreto oggi in esame, ma con riferimento al terzo trimestre 2021.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Una disposizione volta al contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico con riferimento al primo trimestre dell'anno 2022 è contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS 2448, articolo 158).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le premesse al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 contengono il seguente duplice riferimento alle motivazioni sulla straordinaria necessità ed urgenza dell'atto in esame:

"Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas;

Considerata altresì la necessità ed urgenza di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi".

Per quanto riguarda il complesso delle misure sul settore dell'energia, l'ARERA ha già provveduto ad emanare le proprie delibere che - in linea con le previsioni normative - hanno natura temporanea, per cui i relativi effetti sono destinati a venir meno con lo spirare del termine previsto dalla legge (31 dicembre 2021).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, che ha la finalità di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, appare riconducibile a materie di esclusiva competenza statale (sistema tributario e contabile dello Stato; tutela della concorrenza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m).

Per quanto concerne il richiamo alla materia "tutela della concorrenza" si ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha rilevato che a tale competenza è "sotteso l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Con riferimento all'articolo 4 assume rilievo anche la materia, sempre di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n). Per l'articolo 4 è rilevante anche la materia università che pure non è espressamente citata nell'[art. 117 della Costituzione](#).

In proposito, tuttavia, l'art. 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella [sentenza n. 22/1996](#), l'autonomia di cui all'[art. 33 Cost.](#) non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con [sentenza n. 310/2013](#).

Cost149	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd